



COMUNE DI FAVARA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE
PER LE PARI OPPORTUNITA'**

PREMESSA

In attuazione del principio di parità, stabilito dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, delle dichiarazioni internazionali su diritti dell'uomo, dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea, dalla legislazione nazionale e regionale in materia, dai contratti collettivi di lavoro e dall'art. 33 dello Statuto Comunale, è istituita la commissione per le PARI OPPORTUNITA', al fine di realizzare condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, per la rimozione degli ostacoli, che di fatto costituiscono discriminazione dirette ed indirette nei confronti delle donne e degli uomini e per la promozione di una cultura di pari opportunità a partire dalla famiglia e dalla scuola, la valorizzazione delle differenze di genere e l'affermazione dei principi dell'integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche amministrative e dall'acquisizione di potere e responsabilità da parte delle donne.

ARTICOLO 1

Istituzione

1. La Commissione "Pari Opportunità", è un organismo consultivo di partecipazione femminile che si propone di procedere all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, ed in coerenza con gli orientamenti contenuti nella legge 125/91 "Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nel lavoro", sulla base della raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea. La Commissione promuove e favorisce azioni positive per raggiungere le suddette finalità.
2. La Commissione ha sede presso il Comune e si costituisce come

organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta relativamente alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano i soggetti sopra menzionati.

3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con gli Amministratori e Consiglieri comunali, con le donne elette nelle Istituzioni, delle organizzazioni Sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali ed i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.

ARTICOLO 2

Finalità

Finalità dell'istituzione della Commissione Pari Opportunità sono: la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

ARTICOLO 3

Compiti

1. La Commissione Pari Opportunità ha il compito di formulare proposte in materia di:
 - Rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
 - Promozione e diffusione della Cultura di Pari Opportunità ed uguaglianza tra uomo e donna, in tutti i campi e su tutto il territorio, anche in rapporto ai temi dell'immigrazione;
 - Formulazione di progetti volti ad espandere l'accesso delle donne nel mondo del lavoro imprenditoriale femminile e giovanile; incrementare le Opportunità di istituzione e di avanzamento professionale e di carriera delle donne anche nelle sedi di direzione e di decisioni, delle aziende e degli enti

- pubblici, privati e nelle istituzioni politiche;
- Sviluppa e promuove interventi nel mondo delle scuole in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile, per educare le nuove generazioni al riconoscimento alla valorizzazione delle differenze di genere;
 - Attivazione di iniziative utili a promuovere una condizione familiare di piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione ed educazione dei figli, per rendere compatibili le esigenze di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna ;
 - Promozione di indagini, incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni sulla condizione della donna e dei soggetti più deboli sulla salute e sul rapporto uomo-donna nel nostro territorio, sull'accesso al mondo del lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
 - Sviluppo di rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle Pari Opportunità a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale;
 - Rapporto con la società civile mediante coinvolgimento di singole personalità, associazioni o gruppi impegnati sulle tematiche femminile;
 - Progetti ed iniziative finalizzati alla riqualificazione professionale, educazione alla convivenza, rispetto reciproco tra uomini e donne ed etnie diverse;
 - Consulenze e pareri sull'applicazione delle norme e delle leggi attuali nel campo del lavoro e della famiglia, per la realizzazione della parità e dei diritti, sia nei settori privati che pubblici, con particolare riguardo alla formazione e orientamento scolastico- professionale;
 - Pareri sugli indirizzi dell'Amministrazione Comunale che abbiano rilevanza diretta sulla condizione della donna, della famiglia e della qualità della vita in generale.

ARTICOLO 4

Composizione -formazione-durata-

1. La Commissione "Pari Opportunità" viene costituita entro due mesi

dall'esecutività del presente regolamento.

La Commissione resta in carica per l'intero mandato, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

2. La Commissione "Pari Opportunità" è composta complessivamente da sette componenti elette dal Consiglio Comunale di cui n. tre Consiglieri (membri di diritto) designate al proprio interno : n.2 in rappresentanza della maggioranza e uno di minoranza.

Qualora la rappresentanza femminile in Consiglio Comunale dovesse essere inferiore a tale numero lo stesso Consiglio provvederà scegliendo dalle componenti esterne tra le quattro rappresentanze di seguito specificate .

Lo stesso Consiglio Comunale valuterà tra le componenti quale deve essere maggiormente rappresentata.

Le componenti dovranno essere scelte tra le cittadine che abbiano riconosciute esperienze di carattere associativo, sociale, culturale, professionale, economico, politico, civile, in riferimento ai compiti della Commissione "Pari Opportunità" e/o che comunque abbiano un interesse professionale alle tematiche di sua competenza.

La Commissione "Pari Opportunità", oltre i tre Consiglieri di diritto, come meglio su specificato, deve essere costituita da:

N. 1 componente in rappresentanza delle giovani madri;

N. 1 componente in rappresentanza della terza età(oltre i sessanta anni);

N. 1 componente in rappresentanza di Associazioni, Enti, Istituzioni e Movimenti con sede legale od operativa nel Comune, che operino in via continuativa sul territorio comunale, in merito alle tematiche di competenza della Commissione "Pari Opportunità" o sempre residente nel Comune, impegnata/o nel mondo dell'associazionismo del territorio comunale;

N. 1 componente in rappresentanza delle giovani generazioni (18-32 anni).

Solo nel caso in cui tra le domande presentate non sia possibile garantire la costituzione della Commissione con le componenti sopra riportate, si potrà procedere alla scelta di altre candidate con diversi requisiti.

Il Sindaco o l'Assessore delegato, entro due mesi dall'esecutività del presente regolamento , provvede a mezzo di pubblici avvisi a comunicare le modalità di presentazione delle proposte di candidatura al fine di individuare le componenti da eleggere dal Consiglio Comunale.

La proposta della candidatura deve essere presentata all'Amministrazione

Comunale e deve essere presentata entro un mese dalla pubblicazione del relativo bando, corredata da un curriculum personale da cui si evincano le esperienze nei campi su indicati e/o la chiara motivazione personale.

I Curricula saranno oggetto di una valutazione del Consiglio Comunale che delibererà con voto segreto limitato a una sola preferenza. (una per ogni candidatura)

Fanno parte di diritto della Commissione con funzione consultive ~~agli~~ Assessori della Giunta Comunale **DI SESSO FEMMINILE**.

3. Alla seduta della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, tutti coloro che per specifiche competenze verranno convocati dalla Commissione stessa e possono partecipare altresì, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

4. ~~Le~~ Le componenti della Commissione "Pari Opportunità" decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive.

In caso di decadenza di una componente designata dal Consiglio, lo stesso provvederà a definire la sostituta sulla base delle domande presentate.

ARTICOLO 5

Organi della Commissione e loro elezione, disposizione e compiti.

1. Nella prima seduta vengono eletti la Presidente e la Vice Presidente, con votazione separata e a scrutinio segreto.
2. Sono organi della Commissione la Presidente che rappresenta la Commissione Pari Opportunità. La convoca, la presiede, ne coordina l'attività e l'ufficio di Presidenza.
3. La prima seduta è convocata dal Presidente del Consiglio.
4. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Assessore e di Presidente di Commissione consiliare permanente.
5. Nella prima seduta, altresì, viene costituito l'Ufficio di Presidenza formato dalla Presidente, dalla Vice Presidente, dall'Assessora con delega alle Pari Opportunità.

6. La Presidente ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro.
7. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, contiene l'individuazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta. Deve pervenire alle componenti almeno tre giorni prima fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore ed il relativo avviso può essere effettuato a mezzo telefono.
8. La Commissione deve essere convocata entro dieci giorni, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
9. La seduta è valida, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Commissari in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.
10. La Presidente mantiene i rapporti con le Istituzioni pubbliche e mantiene i rapporti con le associazioni presenti sul territorio.
11. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune.
12. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto segreto, su richiesta di un quinto dei presenti.
13. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale che è tenuto a disposizione presso la presidenza del Consiglio Comunale.
14. Il funzionamento della Commissione Pari Opportunità, ivi compreso lo svolgimento dei componenti di segreteria, è garantito con il personale comunale.
15. Ogni sei mesi La Presidente della Commissione o componente dallo stesso delegato, relaziona al Consiglio Comunale sui lavori della Commissione.
16. I lavoratori dipendenti eletti nella Commissione hanno diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

Dimissioni, decadenza, cessazione

Ciascun/a componente della Commissione Pari Opportunità cessa la carica al

verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza;
- c) cessazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dalla Commissione nella seduta successiva alla data di inoltro.

La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco di un anno solare.

Nei casi sopra indicati la Commissione inoltrerà le ammissioni al Presidente del Consiglio per il successivo espletamento delle modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7

Partecipazione

Le riunioni della Commissione sono pubbliche. Il pubblico presente alle riunioni non può intervenire nel dibattito od assumere atteggiamenti che impediscano un regolare svolgimento dei lavori. La Presidente ha facoltà di allontanare dalla sala le persone coinvolte e/o, in casi più gravi, di sospendere i lavori della Commissione.

ARTICOLO 8

Risorse

1. La Commissione Pari Opportunità usufruisce degli Stanziamenti di bilancio previsti per le funzioni attribuite. Dette stanziamenti potranno essere incrementati da contributi di Enti, Istituzioni pubbliche o private, aventi specifica vincolata destinazione

2. Il Comune mette a disposizione della Commissione P.O. le attrezzature, i

servizi il personale amministrativo per le funzioni di segreteria e risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento.

3 .La Commissione Pari Opportunità definisce il programma generale delle attività, che viene presentato entro il mese di gennaio, all'Assessore alle Pari Opportunità e all' Amministrazione Comunale.